

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

834^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012

Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del presidente SCHIFANI
e della vice presidente MAURO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (Apl-FLI): Per il Terzo Polo:Apl-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) LI GOTTI ed altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

(3509) MALAN. - *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

(Relazione orale) (ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509, nel testo unificato proposto dalla Commissione. *(Brusio)*.

Colleghi, non obbligatemi a sospendere la seduta. Non è possibile lavorare così, neppure per chi ci ascolta! Credo debba esserci un minimo di serietà tra noi. Oltretutto, il provvedimento al nostro esame non è nemmeno semplice.

Il relatore, senatore Berselli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge sulla diffamazione, così come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, mercoledì scorso tornò in Commissione con il mandato di rivederne completamente il testo, ivi comprese le parti già approvate dall'Aula, limitatamente ai due aspetti delle sanzioni alternative al carcere e dell'obbligo di rettifica. Nella

seduta pomeridiana della medesima giornata venne quindi convocata la Commissione giustizia con all'ordine del giorno la normativa, appunto, sulla diffamazione.

Procedendo la discussione senza approdare al risultato auspicato, annunciò che per le ore 20 della stessa giornata di mercoledì sarebbe stato riformulato un nuovo testo, che entro le ore 12 del giorno successivo si sarebbero dovuti presentare eventuali emendamenti e che la Commissione giustizia si sarebbe riconvocata per le ore 14 dello stesso giovedì.

Come previsto, per le ore 20 del mercoledì fu presentato il nuovo testo, sul quale furono presentati 10 emendamenti che, su mia richiesta, vennero ritirati per essere, eventualmente, ripresentati per Aula. Si procedette quindi al voto ed il testo fu approvato a larghissima maggioranza con il solo voto contrario di due colleghi senatori, rispettivamente del Gruppo Per il Terzo Polo: APL-FLI e del Gruppo Lega Nord.

Nel nuovo testo viene confermata l'eliminazione del carcere per i giornalisti, si aumentano le multe per la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato fino a 50.000 euro, graduandone l'entità in base alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, quelle per la diffamazione semplice fino a 15.000 euro e quelle per la diffamazione a mezzo stampa fino a 30.000 euro.

Assume un ruolo centrale la rettifica, che dovrà essere pubblicata senza commento, nella sua interezza, con lo stesso rilievo, nella medesima collocazione e con le stesse caratteristiche tipografiche per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Ciò vale anche per le edizioni telematiche del quotidiano o del periodico.

La pubblicazione della rettifica porterà ad uno sconto di pena fino a due terzi e sarà uno dei criteri per la determinazione del risarcimento del danno. Medesima riduzione fino a due terzi è prevista anche per il solo autore quando si sia attivato per far pubblicare la smentita o la rettifica richiesta dalla parte offesa.

La pena è invece aumentata in caso di omessa pubblicazione della rettifica, e ciò porterà anche alla sanzione amministrativa da 8 a 16.000 euro, già prevista in lire dall'articolo 8 della legge sulla stampa. Nel testo non ci sono più le disposizioni riguardanti la possibilità di chiedere ai siti Internet ed ai motori di ricerca l'eliminazione anche dei contenuti diffamatori. Scompare poi la norma che prevedeva per la stampa non periodica, ad esempio per i libri, l'obbligo di rettifica. Non è più prevista la riparazione pecuniaria che l'articolo 9 della legge sulla stampa prevedeva in aggiunta al risarcimento dei danni. Manca anche la sanzione accessoria della interdizione dalla professione del giornalista con il meccanismo delle recidive in caso di condanna, che aveva suscitato vivaci contrasti in Aula. Inoltre, il giudice in caso di condanna ordina sempre la pubblicazione della sentenza, che deve essere per esteso se la parte offesa ne fa richiesta.

Confidiamo di essere riusciti a recepire gran parte delle osservazioni pervenuteci nella prospettiva di giungere ad un testo equilibrato che introduce una normativa che, escludendo il carcere per i giornalisti, tuteli maggiormente il diffamato rispetto all'attuale. Pur ritenendo sinceramente di esserci riusciti, ci dichiariamo disponibili a valutare positivamente gli emendamenti che apparissero migliorativi.

Lo scopo era anche quello di pervenire ad un testo che potesse venire approvato in Aula da una larga maggioranza; presupposto indispensabile perché l'altro ramo del Parlamento possa approvarlo celermente in via definitiva senza modifiche. Questo è almeno il nostro auspicio.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

VICARI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea nella giornata odierna, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Colleghi, come ricorderete, nella seduta del 7 novembre scorso, nel rinviare il disegno di legge in Commissione, l'Assemblea ha stabilito di dare per acquisita la discussione generale già svolta e di passare direttamente all'esame degli emendamenti.

Procediamo quindi all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FANTETTI (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 1.300, presentato a titolo personale non reca una motivazione, come è prassi nella mia azione parlamentare, perché credo che la semplice data

di oggi valga come motivazione. Sembrerebbe infatti irrealistico che il Senato della Repubblica, nel novembre 2012, affronti la tematica della diffamazione attraverso gli organi di stampa escludendo *in toto* le testate giornalistiche telematiche, o almeno quelle per le quali non è prevista anche una edizione stampata. Si creerebbe in tal modo un dualismo in base al quale le testate stampate di cui esiste anche una versione *on line* sarebbero soggette al provvedimento che ci accingiamo ad approvare e sarebbero finanziate, laddove quelle giornalistiche *on line* non stampate non sarebbero soggette a questo provvedimento, con tutti i rischi che ciò comporterebbe nella vita quotidiana, dato il loro enorme potenziale e l'ampiezza del loro uso. Credo che la maggior parte di noi anche in questo momento stia consultando sui propri terminali testate giornalistiche *on line*, che non necessariamente hanno anche una versione stampata.

In coerenza con la posizione da me sostenuta secondo la quale, se bisogna finanziare gli organi di stampa - ci sono Paesi che in un'ottica liberale escludono il principio *tout court*, e io ho sostenuto questa scelta anche in altre sedi - non si vede perché non debbano essere finanziati anche quelli *on line*, ritengo che sarebbe grave, come legislatori, a fronte di un fenomeno, come quello delle testate giornalistiche *on line*, che esiste, è importante ed è destinato a crescere, far finta di niente e, quindi, intervenire sulla disciplina della diffamazione a mezzo stampa escludendo *in toto* queste categorie sarebbe irrealistico e grave. La dottrina e la giurisprudenza valuterebbero in un secondo momento l'estensione e le modalità, fattispecie per fattispecie, da adottare nell'applicare questo provvedimento, ma noi come legislatori verremmo meno - a mio avviso - al nostro dovere ove non dessimo pieno riconoscimento a queste realtà importanti dell'informazione.

Questa è la ragione per cui ho presentato l'emendamento 1.300, su cui richiamo la vostra attenzione per riportare alla realtà delle cose la nostra discussione.

VITA (PD). Signor Presidente, colgo l'occasione per illustrare l'emendamento 1.301 e per dare il senso degli altri emendamenti che ho presentato.

Essi hanno un'unica *ratio*. Rispetto ad un testo che è obiettivamente diverso da tanti testi che nel frattempo si erano determinati - presidente Berselli, gliene do atto - tuttavia persistono alcuni difetti consistenti. Il primo, di cui parleremo in seguito, è quello dell'entità eccessiva della pena pecuniaria, cui ne seguono, in un certo senso, altri connessi. L'emendamento 1.301 è teso a rendere più chiaro il senso della rettifica, che è il cuore di questo provvedimento. E, se la rettifica è ben fatta, vi è soddisfazione per tutte le parti. Tuttavia, la rettifica non può essere illimitata. Ecco perché proponiamo una rettifica «entro il limite di 30 righe», che è sufficiente. Diversamente, rischiamo di dare vita ad una categoria inedita: i rettificatori di professione, che mandano magari testi abnormi senza obbligo di un limite.

Vi è poi una considerazione che, signor Presidente, considero importante: la rettifica non può essere generica, ma deve essere pertinente all'oggetto cui si riferisce, perché altrimenti diventa - magari anche in buona fede - una sorta di percorso infernale che porta in verità più alla crisi del giornale, del periodico o dell'emittente che al ristabilimento della verità.

Ecco perché insisto molto sull'importanza dell'emendamento 1.301.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 1.302 ha il solo fine di rendere praticabile la sanzione amministrativa per l'eventuale inosservanza dell'ordine del giudice alla pubblicazione della rettifica, e la trasmissione all'ordine professionale per i provvedimenti di competenza. Altrimenti, ci ritroveremo nella situazione attuale, nella quale manca qualsiasi raccordo tra l'ordine del giudice e il provvedimento del prefetto.

Per tale ragione, questo emendamento, che, ricordo, era stato già votato all'unanimità nella prima parte della discussione del provvedimento, è stato riproposto da me e da altri senatori.

BRUNO (Per il Terzo Polo: ApI-FLI). Signor Presidente, abbiamo presentato alcuni emendamenti tenendo conto di un criterio che ora vi esplicherò.

Sappiamo che la discussione sul nuovo testo riparte sostanzialmente da zero. Tuttavia, ci è sembrato rispettoso nei confronti dell'Aula non ripresentare alcuni nostri emendamenti che essa non aveva prima approvato. Allo stesso modo, ci è sembrato irriuale e inusuale trovare in questa sede un testo nel quale mancano assolutamente emendamenti licenziati dalla maggioranza del Senato. Se voi, infatti, esaminate quanto è accaduto nell'ultima seduta rispetto al testo attuale, potete rilevare che mancano completamente quegli emendamenti che hanno occupato la discussione dell'Aula e il confronto politico per ore, per raggiungere, alla fine, in qualche modo, una maggioranza in questo ramo del Parlamento con una idea chiara. Ve ne cito uno su tutti.

Quest'Aula ha votato un emendamento relativo a quei mezzi di informazione che, pur avendo l'opportunità di attingere al finanziamento pubblico, utilizzano lo stesso strumento per diffamare. Pazienza! Pensavamo che in Commissione si potesse apportare qualche modifica per migliorare il testo e non stravolgerlo completamente. All'interno di questo schema è capitato - per esempio - il primo dei nostri emendamenti, riguardante gli archivi digitali delle testate *on line*. Anche in questo caso, abbiamo rispettato una sorta di tacito impegno tra i senatori e non ci siamo addentrati nella materia relativa al *web*. Abbiamo rispettato l'impegno di fermarci alle testate giornalistiche stampate, che hanno anche archivi digitali, e alle edizioni *on line*. Al riguardo, il Senato si era espresso favorevolmente affinché gli archivi digitali dei quotidiani e dei periodici avessero la possibilità (cosa che non comporta un grande costo e tecnicamente è semplicissima, per cui non pregiudica impresa e attività imprenditoriale), qualora incappati in un errore e diffamato un cittadino, di inserire la rettifica che rimandasse anche alla originaria impostazione.

Abbiamo poi presentato un altro emendamento a tutela dell'informazione, nel quale diciamo che tutto potrebbe valere nel momento in cui si è accettata la non conformità al vero anche rispetto alla stessa rettifica. Poi abbiamo ripresentato pari pari un emendamento licenziato sostanzialmente all'unanimità dalla Commissione - solo qualche senatore era assente - relativo alla vicenda dell'interdizione.

Il problema è semplice. Se noi retrocediamo il reato di diffamazione - non siamo d'accordo nel farlo retrocedere, perché è un reato grave che colpisce nell'onore le persone - e prevediamo soltanto una sanzione pecuniaria (questo è il motivo per il quale siamo d'accordo con altri emendamenti, come per esempio l'emendamento 1.307 dei colleghi Mura e Mazzatorta, al quale chiedo di aggiungere la mia firma), cioè eliminiamo proprio l'ipotesi del carcere (importante non tanto per applicare la pena, ma per riconoscere a quel reato il significato di reato grave, che colpisce l'integrità della persona), dire che ci si mette d'accordo anche per alleggerire l'interdizione sulla diffamazione, persino se reiterata e continuata, perché forse alla Camera non ci sarebbe la maggioranza rappresenta una perdita di sovranità politica incredibile. Quest'Aula decida: l'altro ramo del Parlamento deciderà nella sua piena autonomia.

Ma come si fa, retrocesso questo reato, applicata come pena esclusivamente una sanzione amministrativa, con la previsione di una pena pecuniaria che addirittura è all'esito di tutta una serie di procedimenti, per cui con qualche migliaio di euro è possibile diffamare, nei casi di diffamazione reiterata e continuata, nei confronti magari dello stesso soggetto, a togliere anche l'interdizione, e non già perché c'è una scelta politica di quest'Aula, ma perché questo potrebbe facilitare l'*iter* del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento? È oggettivamente una forzatura.

Per questo motivo, noi ripresentiamo il testo che è stato già presentato in quest'Aula con la firma dell'intera Commissione, più volte rielaborato dal collega Mugnai e da altri colleghi, e sul quale c'era stata la sostanziale convergenza di tutte le forze politiche, chiedendo che esso venga nuovamente votato. Siamo ovviamente pronti al confronto sull'impianto complessivo della normativa, che troviamo migliorato, e su alcuni emendamenti che, pur non essendo stati da noi presentati, sono secondo noi molto importanti e per questo sosterranno.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, chiedo ai colleghi qualche minuto di attenzione perché stiamo esaminando l'ennesima versione di questo disegno di legge ed occorre essere dunque molto precisi e chiari per cercare di capire quello che stiamo facendo.

Noi abbiamo criticato questo provvedimento, e non da oggi, perché altera completamente il quadro sistematico del codice penale per il quale deve esserci invece sempre una corrispondenza tra il rango del bene protetto e il tipo di pena comminata dalla norma incriminatrice. Qui si sta alterando questo quadro dicendo che la reputazione e l'onore di una persona è un bene di scarsa importanza, che giustifica una mera pena pecuniaria, legata ai soldi, in luogo di una pena detentiva, che ha anche una funzione stigmatizzante di riaffermazione del valore tutelato.

La cosa più grave, però - e mi qui mi rivolgo ai colleghi del Partito Democratico, almeno a quelli che vogliono ascoltare e che non hanno già un pregiudizio sul tema - è il fatto che noi stiamo facendo una legge *ad personam*: questo deve essere chiaro. Ricordo che in quest'Aula, negli anni passati, si sono alzati molti esponenti del Partito Democratico dicendo che non dovevano essere fatte leggi *ad personam*, mentre quella in esame - mi rivolgo innanzitutto a lei, presidente Chiti, che è il primo firmatario di uno dei disegni di legge che stiamo discutendo - è una legge *ad personam*: basta leggere anche le ultime dichiarazioni rese alla stampa da molti senatori che sostengono questo provvedimento.

Come dicevo, siamo di fronte ad una legge *ad personam* che annulla una sentenza della Corte di cassazione (Sezione Quinta penale, n. 41249 del 26 settembre 2012, depositata lo scorso 23 ottobre), che ha confermato la sentenza della Corte di appello di Milano sul caso Sallusti. Questa

sentenza, tanto citata, ma che nessuno ha letto, chiarisce in maniera ineccepibile, anche dal punto di vista giuridico, perché è giustificata la pena detentiva nei casi di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato. In particolare, dinanzi alla Corte suprema di cassazione, la difesa di Sallusti ha sostenuto che la sanzione detentiva - la Corte di appello di Milano gli aveva già inflitto un anno di reclusione - per un giornalista che ha diffamato non può essere compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Questa sentenza della Corte suprema di cassazione - il relatore è un magistrato che si chiama Bevere ed è di Magistratura democratica, quindi non sto parlando di un sovversivo, ma di un magistrato che molti colleghi conoscono e stimano professionalmente - dice che questo fatto è assolutamente infondato. Ci sono 26 pagine di questa sentenza, che andrebbero scolpite nella roccia, che fanno chiarezza su questo punto, sul quale vi è o un fraintendimento o una posizione un po' ambigua di alcuni colleghi della sinistra, si dice cioè che negli altri Paesi europei non c'è che la pena detentiva.

La Corte di cassazione, riproducendo sentenze della Corte europea, riprendendo pezzi di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, dimostra che nel caso più grave, cioè della diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato, e nelle condizioni date, cioè, nel caso Sallusti, caratterizzato da precedenti specifici, dal fatto che la diffamazione è anche una diffamazione di natura professionale pesante nei confronti di un magistrato, dichiara che in quel caso la sanzione detentiva è assolutamente giustificata e proporzionata.

Voi, con questo disegno di legge, fate il quarto grado di giudizio; noi, per la prima volta, o forse non per la prima volta, nell'Aula del Senato facciamo il quarto grado di giudizio. Dopo il tribunale di Milano, la corte d'appello di Milano, la Corte suprema di cassazione, adesso c'è l'Assemblea del Senato che ribalta il verdetto della Corte di cassazione e lo annulla completamente. Io credo davvero che questo modo di agire sia completamente sbagliato.

Ecco perché il nostro emendamento - mi riferisco all'1.307 - se letto con l'occhio attento anche al sistema complessivo del codice dovrebbe essere accolto. Possiamo anche convenire che, per la diffamazione base e l'ingiuria base, ci sia anche una sola sanzione amministrativa pecuniaria, anche se è sbagliato; se bisogna salvare la pelle in qualche modo e dire che dall'Aula del Senato esce un disegno di legge purché sia si può anche arrivare a condividere l'impostazione, ma per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato, che è l'ipotesi più grave, più infamante, che lede maggiormente l'onorabilità di una persona, deve essere prevista la reclusione.

Chiediamo pertanto che venga inserita almeno la reclusione fino ad un anno. Tenete conto che oggi la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato è punita con la pena della reclusione da uno a sei anni, quindi riduciamo anche radicalmente la reclusione, ma fino ad un anno teniamola. Diamo questa possibilità nei casi estremi, dei diffamatori di professione, delle diffamazioni aggravate e reiterate. In Francia ci sono, per esempio, le diffamazioni a sfondo razziale, religioso, ci sono le peggiori diffamazioni. Invece no: in quel caso basta una pena pecuniaria, una sorta di commercializzazione della reputazione, e la reputazione viene ridotta ad un bene che può essere acquistato con poche migliaia di euro.

Concludo, dicendo che i giuristi che si stanno occupando di questa materia, quelli seri, iniziano ad accorgersi che stiamo sbagliando. E c'è un bellissimo articolo di Giovanna Corrias Lucente (un avvocato, anche lei più vicina alle posizioni della sinistra che del Popolo della Libertà), che dice testualmente: «appare indubbio che l'attuale misura della reclusione (si ripete: sino a sei anni) sia pena eccessiva per il reato di diffamazione. Tuttavia, la sua totale abrogazione comporta problemi collaterali, disattesi dal disegno. L'attuale sistema delle pene compone, infatti, un'architettura solida ed i reati sono intercomunicanti; la reclusione prevista per delitti finitimi alla diffamazione, come le diverse ipotesi di violazione della *privacy*, la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti, l'apologia e l'istigazione al reato. Le fondamenta del sistema verrebbero scosse dal differente trattamento riferito alla diffamazione che tutela l'onore, rispetto ad altri reati (ancora sanzionati con la pena detentiva) che garantiscono beni, come la *privacy*, di rango inferiore». Se ne sta accorgendo il mondo accademico, i giuristi, e non ce ne stiamo accorgendo noi, colleghi.

Ecco perché noi vi chiediamo di approvare l'emendamento 1.307, che va nella direzione indicata, e di approvare gli altri due emendamenti che abbiamo presentato, perché si tratta di norme già votate da quest'Aula, già introdotte nel disegno di legge con un voto di quest'Aula. Adesso si è applicata una procedura anomala e siamo tornati indietro, e abbiamo dimenticato ciò che l'Assemblea aveva già approvato in altra seduta. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 1 presentati dal Gruppo dell'Italia dei Valori si occupano esclusivamente del *quantum* di pena, un grosso problema che abbiamo affrontato nel corso dell'esame di questo provvedimento, operando una scelta che, prima di essere

di politica giudiziaria o criminale, è stata una decisione di politica culturale, ispirata alle numerose sentenze in materia della Corte di Strasburgo, la quale più volte ha richiamato come la pena detentiva fosse non proporzionata al tipo di delitto. È ovvio che le sentenze di Strasburgo non vengono raccolte dai diversi Paesi nello stesso tempo, ma alcuni hanno recepito queste direttive principio. La nostra Costituzione fa un riferimento alle convenzioni e ai principi comunitari.

Sia pure spinti da un'esigenza che ci ha posto il problema in termini di attualità, abbiamo ripreso un antico dibattito che riguardava i reati che ci interessavano, cioè quelli disciplinati dagli articoli 57, 594 e 595 del codice penale e dall'articolo 13 della legge sulla stampa. Cosa tentava e tenta di comunicare il mio Gruppo all'Aula, seguendo le indicazioni della Corte di Strasburgo, ossia i principi da essa affermati proprio in alcune sentenze che hanno visto l'Italia come controparte, come ad esempio nella recente sentenza Ormani-Riolo contro l'Italia del 17 luglio 2008 (poi ve ne sono numerose altre, citate nel *dossier* predisposto dal servizio studi del Senato)? Si afferma che anche il peso economico della sanzione sulla persona accusata deve rispondere al principio della proporzionalità e della ragionevolezza. Questo perché nei rari casi in cui nel nostro Paese è stata applicata la sanzione detentiva, pur essendo una sanzione per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione del fatto determinato prevista dall'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 (introdotta dal legislatore agli albori della Repubblica) e pur avendo introdotto una pena estremamente pesante, da uno a sei anni, in effetti, con il meccanismo di concessione delle attenuanti generiche prevalenti, si trasformava la diffamazione pluriaggravata a mezzo stampa con attribuzione del fatto determinato in diffamazione semplice e quindi si applicava la sanzione della multa.

Questo avveniva nel 95,98 per cento dei casi: erano rare le sentenze con condanne detentive, venivano applicate le multe previste dall'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, che erano basse. Ora, va bene ritoccare l'importo della multa, però noi stiamo facendo un *monstrum* giuridico: prevedere una pena da 5.000 a 50.000 euro equivarrebbe nel nostro codice ad una sanzione con una pena che andasse da uno a dieci anni di reclusione. Non esiste. In nessuna pagina del codice troverete mai una norma con un ventaglio così ampio l'equivalente da 5.000 a 50.000 euro corrisponde a un intervallo di pena detentiva da uno a dieci anni. Il ventaglio che consente l'esercizio discrezionale dei giudici nell'individuare, ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, la sanzione adeguata deve essere comunque ragionevole, non può spaziare da un minimo ad un massimo troppo elevato, senza proporzione. Non si spiega la ragione di prevedere un ventaglio così ampio. Ecco perché alcuni sostengono l'opportunità di lasciare la legge così com'è, visto che tanto alla pena detentiva non si ci si arriva mai. Prevedere invece solo la pena pecuniaria, ma attribuirle tale entità, significa che l'effetto dissuasivo e intimidatorio nei confronti della stampa sarà molto più pesante rispetto a quello di una pena, mai applicata, della reclusione da uno a sei anni.

È questa la realtà: il giornalista che dopo aver scritto un articolo si sente esposto al rischio di pagare 50.000 euro - e con lui il direttore responsabile del giornale di provincia - sa che il giorno dopo il giornale dovrà chiudere perché si tratta di 100.000 euro, per la rete dei nostri giornali di provincia significa chiusura. Ecco perché diciamo che sono eccessive le pene indicate, e non mi convince il discorso fatto anche in Commissione: «Se sostituiamo la pena della reclusione almeno che sia una sanzione pecuniaria pesante».

No, noi abbiamo fatto una scelta culturale, ossia abbiamo rinunciato alla pena della detenzione per questi reati. Non dobbiamo ricorrere a surrogati per lavarci la coscienza, sono cose diverse. Coltivare una scelta culturale fino in fondo significa adeguare le sanzioni ai fatti. Non esiste nel nostro codice una sanzione che spazi dal minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro, cioè l'equivalente, in termini di ampiezza dell'intervallo di pena, di un *range* da uno a dieci anni di reclusione. Non esiste e sarebbe un *unicum*. Vanno in questa direzione, a cascata, partendo dall'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 per poi arrivare agli articoli 594 e 595 del codice penale, i nostri emendamenti sul *quantum* di pena. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 1.300.

Invito il senatore Vita a riformulare l'emendamento 1.301 rinunciando alle lettere *a)* e lettera *b)*, ma mantenendo il riferimento al limite delle trenta righe, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione. Quindi, il testo suonerebbe così: «Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione». Questa è la richiesta di riformulazione.

Invito al ritiro dell'emendamento 1.150. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.302.

Sull'emendamento 1.7 e 1.303 vorrei fare una considerazione preliminare. Il senatore Bruno ha perfettamente ragione quando ricorda che il testo dell'emendamento 1.7 ripropone un emendamento presentato e riformulato in Aula, che precedentemente era stato accolto. I votanti furono 244, i favorevoli 239, i contrari 2 e gli astenuti 3. Quindi il relatore sarebbe favorevole ad accogliere questo emendamento, ma vorrei ricordare che quell'emendamento venne riformulato in Aula sostituendo le parole «di un quotidiano o di un periodico» con le altre: «prodotto editoriale». L'esatta formulazione del testo approvato in Aula la fornisce l'emendamento 1.303, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta, che ha riprodotto esattamente il testo presentato dai senatori Bruno e Rutelli, modificato in Aula ed approvato. Quindi esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.303 (l'emendamento 1.7 verrebbe assorbito).

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.304 e 1.151. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1. Invito al ritiro degli emendamenti 1.305, 1.306, 1.2, 1.3 e 1.307. Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.152 (testo 2), identico all'emendamento 1.310. Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.4, 1.5, 1.6 e 1.308. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.309, che non è un emendamento di sostanza, ma di forma e di migliore sistematicità.

Invito il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.311.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, invito il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.300.

Circa l'emendamento 1.301, non sono riuscito a comprendere la riformulazione proposta dal relatore.

BERSELLI, *relatore*. Il comma che rimarrebbe sarebbe il seguente: «Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione». Si interviene sull'articolo 8 della legge sulla stampa.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La ringrazio, senatore Berselli. Il Governo invita a ritirare gli emendamenti 1.301 e 1.150.

Sull'emendamento 1.302 il Governo si rimette all'Aula; lo stesso dicasi per l'emendamento 1.303, e, quindi, risulterebbe assorbito l'emendamento 1.7 per le ragioni espresse dal relatore. Il Governo invita a ritirare gli emendamenti 1.304 e 1.151. Per l'emendamento 1.1 il Governo si rimette all'Aula. Formulo un invito al ritiro dell'emendamento 1.305, mentre per l'emendamento 1.306 il Governo si rimette all'Aula. Il Governo invita a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.307, 1.152 (testo 2) e 1.4. Sugli emendamenti 1.5 e 1.6 il Governo si rimette all'Aula. Formulo un invito al ritiro sull'emendamento 1.308, mentre per l'emendamento 1.309 il Governo si rimette all'Aula. Invito a ritirare gli emendamenti 1.310 e 1.311.

PRESIDENTE. Senatore Fantetti, sull'emendamento 1.300 c'è un invito al ritiro: lo accoglie?

FANTETTI (PdL). Signor Presidente, accetto l'invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.301 il relatore ha chiesto di eliminare le lettere *a)* e *b)* e ha proposto una riformulazione: in quel caso, il suo parere è positivo. Il Governo invita invece al ritiro.

VITA (PD). Accolgo la proposta del relatore e riformulo l'emendamento sopprimendo le lettere *a)* e *b)*.

PRESIDENTE. Rimanendo dell'emendamento 1.301 (testo 2) solo la lettera *c)*, bisogna procedere prima alla votazione dell'emendamento 1.150. Senatore Lauro, c'è un invito al ritiro: lo accoglie?

LAURO (PdL). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.150.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, faccio una dichiarazione di voto unica per tutti gli emendamenti, riservandomi in fase di dichiarazione finale di motivare il perché. Con le senatrici Bonino e Poretti ci asterremo su tutti gli emendamenti per motivi che oltre al merito (anche se su alcuni di questi come, in particolare, quelli del Gruppo della Lega saremmo a favore) sono, a questo punto dell'*iter*, squisitamente di metodo.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.150, presentato dal senatore Lauro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.301 (testo 2).

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, alla luce della dichiarazione del senatore Vita, il Governo modifica il parere precedentemente espresso e si rimette all'Aula.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.301 (testo 2), presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.302, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.303, che, se approvato, assorbe l'emendamento 1.7. È d'accordo, senatore Bruno?

BRUNO *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*. Va bene.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.303, presentato dal senatore Mura e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.7.

Sull'emendamento 1.304 è stato espresso un invito al ritiro. Senatore Vita, lo accoglie?

VITA (PD). Signor Presidente, credo che questo emendamento meriterebbe un atteggiamento benevolo, perché in verità non si fa altro che prevedere che il giudice ordinerà se è opportuno che la sentenza venga pubblicata per esteso o per estratto. Visto che alcune sentenze sono anche di 40 o 50 cartelle, ogni volta si dovrebbe fare un supplemento al giornale. Chiedo di avere buon senso e mantengo l'emendamento.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, capisco l'emendamento, ma voglio far presente che il nostro codice di procedura penale, attualmente, all'articolo 536, prevede proprio questo, cioè che il giudice disponga la pubblicazione per estratto o per esteso. Quindi quello che si vuole scrivere c'è già nel nostro codice. (*Commenti del senatore Vita*). C'è già scritto. (*Il senatore Vita fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore Vita, non posso darle la parola ripetutamente.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, volevo soltanto confermare questo dato tecnico, nel senso che nell'articolo indicato del codice di procedura penale, il 536, già si prevede questa fattispecie, cioè il giudice può ordinare la pubblicazione per estratto o per esteso. Quindi, l'emendamento in sé è inutile. In questo senso credo sia contrario il parere.

BERSELLI, *relatore*. Può!

CASSON (*PD*). È comunque previsto.

INCOSTANTE (*PD*). Sarebbe stato meglio rivolgere un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, c'è stato un invito al ritiro sia da parte del Governo sia da parte del relatore, ma il senatore Vita ha chiesto che si procedesse.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

L'unica cortesia che chiederei al presidente Berselli è di motivare meglio i pareri, perché non sono onnisciente, anzi sono scarsamente scienziato. Se mi fosse stato detto che ciò che chiedevo era già previsto, mi sarei comportato diversamente. Non ho qui con me il codice, ma mi fido di voi.

PRESIDENTE. Senatore Vita, non si autolimiti.

VITA (*PD*). Non mi autolimito, ma così faccio una figuraccia!

PRESIDENTE. Senatore Lauro, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.151?

LAURO (*PdL*). Signor Presidente, mantengo l'emendamento 1.151 e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.151, presentato dal senatore Lauro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.305?

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 1.305 e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, l'articolo 536 del codice di procedura penale prevede che il giudice stabilisca nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto. In questo disegno di legge si dispone che, se la parte offesa ne fa richiesta espressamente, la sentenza debba essere pubblicata per esteso. Noi non sappiamo la casistica delle sentenze: possono esserci sentenze di 500 pagine, perché sono tanti i capi d'imputazione, e poi c'è solo una mezza pagina che riguarda il reato di diffamazione.

Così come è formulata la norma, se lo richiede la parte, la sentenza va pubblicata per esteso: bisogna comprare tre o quattro edizioni di un giornale per pubblicare una sentenza di 500 pagine. Inoltre può capitare, ed è capitato, di avere più reati all'interno di un processo. *(Commenti del senatore Berselli)*. Presidente Berselli, sto parlando dei processi in cui, accanto al reato di diffamazione contestato, vi siano altri reati, con più imputati: può capitare che vi sia un'appendice per la diffamazione. Affermare che si può richiedere la pubblicazione per esteso della sentenza significa pubblicare la sentenza che riguarda altre persone per altri capi di imputazione.

Il giudice, in uno di questi casi che vi ho citato, applicando l'articolo 536 citato, non potendo disporre per ragionevolezza la pubblicazione per esteso, disporrebbe la pubblicazione per estratto. L'emendamento 1.305 indica la via di mezzo: «Se la parte offesa ne fa richiesta, la sentenza di condanna deve essere pubblicata nelle parti relative al capo di imputazione, all'esposizione del fatto commesso nonché al dispositivo ivi contenuto».

In questo modo vi è la garanzia per la parte offesa di chiedere la pubblicazione delle parti essenziali che la riguardano, ossia capo d'imputazione, narrazione del fatto e dispositivo.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una considerazione in risposta al senatore Li Gotti. Egli parla di capo d'imputazione, esposizione del fatto commesso e dispositivo: la motivazione dove va a finire? Della motivazione non si parla? Cioè, non si parla della motivazione per la quale il giudice ha ritenuto di condannare un imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa. Credo che l'ipotesi che noi abbiamo prospettato sia corretta e non debba essere modificata dall'Aula.

Quindi ribadisco l'invito al ritiro dell'emendamento 1.305. Se il senatore Li Gotti non dovesse ritirarlo, esprimo parere contrario.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.305.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.305, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Essendo pervenuta alla Presidenza la richiesta, da parte di 20 senatori, di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, sugli emendamenti 1.306, 1.307, 1.6, 1.308 e sull'articolo 1, sospendo la seduta per 15 minuti per dare modo alla Presidenza di valutare l'ammissibilità di tale richiesta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,36, è ripresa alle ore 18,03).

Riprendiamo i nostri lavori.

Poiché il presidente Schifani presiederà i lavori dell'Assemblea, sospendo i lavori fino alle ore 18,10.

(La seduta, sospesa alle ore 18,03, è ripresa alle ore 18,10).

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta è ripresa. *(Brusio).*

La seduta è nuovamente sospesa. *(Commenti).* Colleghi, non è questo il modo di riprendere la seduta. Quando avrete finito di parlare, riprenderemo i nostri lavori. *(Commenti).*

(La seduta, sospesa alle ore 18,11, è ripresa alle ore 18,13).

La seduta è ripresa.

Vorrei dare lettura delle decisioni della Presidenza sulle richieste di votazione segreta formulate da alcuni colleghi.

Sull'emendamento 1.306 la richiesta di votazione a scrutinio segreto non è ammissibile, trattandosi di disciplina che si limita a regolare le modalità organizzative della corresponsione dei contributi all'editoria. È invece ammissibile la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 1.307, giacché esso prevede la sanzione della reclusione, incidente sulla libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione. Sugli emendamenti 1.6 e 1.308 la Presidenza ritiene ammissibile la richiesta, giacché essi incidono, mediante la disciplina della sanzione interdittiva, sulla libertà di cronaca giornalistica, protetta dall'articolo 21 della Costituzione.

Infine, sull'articolo 1, nel suo complesso, ovviamente, la Presidenza conferma il proprio orientamento sull'ammissibilità dello scrutinio segreto, già manifestato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Quindi, le richieste di votazione segreta sono quasi tutti ammesse, fatta eccezione per quella sull'emendamento 1.306, perché effettivamente esso non attiene all'argomento relativo alla libertà dell'individuo.

Sull'emendamento 1.306 vi è un invito da parte del relatore a ritirarlo. I presentatori intendono aderire a tale invito?

MURA (LNP). Mantengo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.306.

MURA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, pur non essendoci il voto segreto, ritengo debba essere portato all'attenzione di quest'Aula un emendamento che, ricordo, era già stato oggetto di ampio dibattito in Aula la settimana scorsa, quando già avevamo affrontato queste problematiche. L'emendamento a suo tempo era passato, se non ricordo male, tra gli applausi, perché sollevava una questione importante e cioè la necessità che, una volta pronunciata la sentenza di condanna, il giudice disponga che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi pubblici restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria l'equivalente della somma degli importi della multa. In parole povere, la norma prevede che gli editori non utilizzino il denaro proveniente dalle casse pubbliche per pagare le sanzioni che vengono imposte a seguito di diffamazione.

Credo che nessuno possa dire che una proposta di questo genere non risponda al massimo buonsenso. Non c'è bisogno sicuramente di essere degli abili giuristi, basta esclusivamente il buonsenso della casalinga di Voghera per pensare quanto sia assurdo utilizzare denari pubblici per pagare delle sanzioni.

Quindi, al di là dei pareri espressi, io voglio sollecitare l'Aula a prendere veramente in seria considerazione la possibilità di votare a favore di questo emendamento. Ritengo che la gente fuori da quest'Aula condivida il sentimento di buonsenso che caratterizza i contenuti essenziali di tale proposta e che credo di aver espresso in questo rapidissimo intervento.

Per tali ragioni il nostro Gruppo voterà sicuramente sì e mi auguro che a questo nostro voto favorevole si aggiunga quello di tutta l'Aula e che questa proposta possa passare e andare a mitigare un po' le considerazioni assolutamente negative che abbiamo finora espresso su questo provvedimento.

Chiediamo inoltre la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico per tale emendamento. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, il voto del Gruppo dell'Italia dei Valori sarà nettamente contrario a questo emendamento, per una ragione logica. Con esso si introduce una doppia sanzione, dal momento che il condannato deve pagare la multa e il risarcimento danni alla vittima. Le stesse somme della multa e del risarcimento danni alla vittima devono essere sottratte dal contributo all'editoria. In questo modo si introduce per lo stesso fatto una duplice condanna: civilistica, come risarcimento danni, e penalistica, come sanzione pecuniaria. È un assurdo. Per lo stesso fatto, due

condanne: è veramente un assurdo, perché nella pratica si traduce nella reiterazione della medesima condanna nella quantità risarcitoria o sanzionatoria.
Per tali ragioni, esprimeremo voto contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.306, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Senatore Vita, sull'emendamento 1.2 è stato formulato un invito al ritiro. Cosa intende fare?

VITA (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.3?

BRUNO (Per il Terzo Polo: Apl-FLI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.307 è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori cosa intendono fare?

MAZZATORTA (LNP). Manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.307.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, non abbiamo ritirato l'emendamento perché lo riteniamo particolarmente qualificante. Al di là dell'esito che avrà la votazione dell'emendamento 1.307, ci è parso doveroso richiamare l'attenzione dei colleghi su questo tema già all'inizio della seduta. Vorrei leggervi poche righe della Suprema corte di cassazione, che ha deciso sul caso Sallusti, che sgombrano ogni equivoco sul tema della pena detentiva applicata ai giornalisti nei casi estremi. L'emendamento che proponiamo, infatti, si applica solo ed esclusivamente nei casi di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato, cioè l'ipotesi peggiore di diffamazione.

La Suprema corte di cassazione nel caso Sallusti, in quattro righe e in maniera chiarissima, dichiara che la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo «ha riconosciuto, senza tentennamenti, la legittimità di un trattamento sanzionatorio detentivo, condizionato alle "ipotesi eccezionali" intese come condotte lesive di altri diritti fondamentali». La Suprema corte cita poi una serie di sentenze, tra le quali una del 2009 della Corte europea, rispetto alla quale la Cassazione dichiara: «In quest'ultima sentenza la Corte ha ritenuto corrispondente "ad un pressante bisogno sociale" l'applicazione di pena detentiva ai redattori capo di due quotidiani che avevano pubblicato fotografie - scattate senza il consenso dell'interessata - che ritraevano una donna, sconvolta e in

lacrime, nell'atto di essere accompagnata in carcere per scontare la pena di 21 anni di reclusione per omicidio».

Questo - lo ripeto - è ciò che dichiara la Corte suprema di cassazione richiamando una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La pena detentiva nei casi estremi di diffamazione estrema deve quindi essere mantenuta. La Corte europea ritiene che ciò risponda «ad un pressante bisogno sociale».

Noi vi preghiamo di tenere conto di queste indicazioni, di non piegarvi alla *lobby* di alcuni giornalisti, non di tutti, perché la stragrande maggioranza del giornalismo di questo Paese (*Applausi dal Gruppo LNP*) non ha nulla da temere da questo emendamento che rimette le cose a posto. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

BRUNO (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 1.307. Si tratta di un emendamento centrale perché da esso si capisce se il Senato vota una legge *ad personam*, se il Senato vota - penso che sia una delle poche volte - una legge a favore del reo e del colpevole, o se il Senato si pone il problema di regolamentare le tutele dei diffamati nel nostro Paese!

Stiamo affrontando il nodo cruciale della questione: se nel nostro Paese, con l'approvazione di queste norme, ci sarà libertà di diffamare o meno, se ci sarà licenza di diffamare o meno. Questo è il punto fondamentale di questo voto.

Il reato di diffamazione colpisce negli affetti, nell'onore, nella dignità delle persone e delle famiglie! Il reato di diffamazione, se reiterato, se fatto in un certo modo, distrugge imprenditori, politici, uomini di cultura, padri di famiglia! Qualsiasi persona coinvolta in un reato di diffamazione non vedrà mai restituito fino in fondo il suo onore, e non sarà la rettifica a risarcirla.

C'è anche un valore deterrente, c'è anche la necessità di riconoscere che si tratta di un reato gravissimo nel nostro codice. Ridurre, retrocedere la pena dalla carcerazione alla semplice sanzione pecuniaria significa dire che questo è un reato da quattro soldi, un reato cosiddetto bagattellare, un reato che non interessa a nessuno. Il problema non sono nemmeno i grandi quotidiani e i grandi mezzi di informazione, ma le centinaia di piccoli imprenditori che spesso utilizzano anche sul nostro territorio e nella nostra Italia, legittimamente, l'informazione come un pezzo della propria attività imprenditoriale, economica e politica, e che adesso sono frenati dal problema che la diffamazione è un reato grave.

A me non interessa che vada in carcere chi diffama: a me importa che il Parlamento non retroceda il reato di diffamazione perché, se il Parlamento dà al Paese la sensazione che è un piccolo reato, che si può fare, da domani chiunque voglia diventare uomo pubblico dovrà avere uno strumento di informazione con il quale difendersi dalle offese dei propri avversari e dal dibattito politico.

Quanti casi volete vedere nel nostro Paese? Quante macchine del fango che colpiscono trasversalmente tutti? Possibile che il Parlamento per salvarne uno condannerà centinaia, migliaia di persone ad essere più facilmente diffamate e colpite nel proprio onore? Credo sia un errore clamoroso! Troviamo un'altra soluzione; inventiamoci la messa in prova o qualcos'altro per risolvere il caso singolo. Non facciamo in modo che per risolvere il caso di una singola persona, per quanto illustre e importante, si approvi una norma pericolosissima per la convivenza civile e democratica del nostro Paese. Credo sia un errore fondamentale: hanno ragione gli amici della Lega che hanno presentato questo emendamento con il quale non vogliono necessariamente che si vada in carcere, ma con cui chiedono di non retrocedere la gravità del reato.

Signor Presidente, se il Senato si prende questa responsabilità, penso che questa volta non è un onore votare a favore di questa legge. Penso che sia una legge che colpirà tantissime persone, tantissime famiglie negli affetti, nella sensibilità, nella proiezione sociale, nell'onore e nella dignità. Trovo oggettivamente difficile pensare che il Senato della Repubblica possa così facilmente, così a cuor leggero non rendersi conto che si sta gravando di uno dei pesi più importanti che in questa legislatura abbiamo sulle nostre spalle.

Credo sia un errore non approvare questo emendamento perché, secondo me, va sostenuto e va sostenuto convintamente, possibilmente mettendoci la faccia. Siccome, però, so che ci sono fortissime pressioni dai vertici di tutti i Partiti e di tutti i Gruppi, sono uno di quelli che ha sottoscritto la richiesta di voto segreto avanzata da alcuni colleghi per consentire ad ogni singolo parlamentare di decidere da solo con la propria coscienza se chi diffama in questo Paese con questo

voto deve avere licenza di farlo o se un qualsiasi deterrente va comunque mantenuto. *(Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: Apl-FLI e PdL, LNP e PdL).*

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, ritorna l'antico discorso di ritenere che solo il carcere o la minaccia del carcere sia la pena che il nostro ordinamento riconosce per sanzionare i comportamenti. In oltre duemila anni di storia l'uomo non è riuscito ad inventarsi altre cose: il carcere rimane una delle sanzioni che, comunque, vengono applicate a comportamenti delittuosi.

Pensate al sistema generale del nostro codice, non a livello sanzionatorio, ma a livello di misura cautelare: il codice ha una sua impostazione, per cui si ritiene che la misura cautelare in carcere sia residuale rispetto ad altre misure. Cioè, si è data al nostro sistema un'impostazione culturalmente nuova. Ora noi qui vogliamo stabilire che la diffamazione - almeno per la formulazione dell'emendamento - prevede il carcere come unica sanzione, perché non è stata proposta come pena alternativa alla pena pecuniaria, bensì come pena secca. Solo carcere fino ad un anno, il che significa da quindici giorni ad un anno, e non multa...

MAZZATORTA (*LNP*). Collega Li Gotti, leggi. L'emendamento prevede un'alternativa: carcere o multa.

LI GOTTI (*IdV*). No, guarda: il tuo emendamento non è alternativo.

MAZZATORTA (*LNP*). Leggilo!

LI GOTTI (*IdV*). No, no: «della reclusione fino ad un anno».

MAZZATORTA (*LNP*). «O»... Leggilo!

LI GOTTI (*IdV*). ...«o della multa da euro 5.000 a euro 50.000»?

MAZZATORTA (*LNP*). Sì! Più di così!

LI GOTTI (*IdV*). E, va beh! Allora, toglietegli gli occhi, tagliategli le mani: multa fino a 50.000 euro e carcere fino a un anno?

CASTELLI (*LNP*). C'è scritto «o»!

LI GOTTI (*IdV*). Ma, insomma: voi pensate di risolvere i problemi della giustizia in questo modo, mostrando i muscoli? *(Applausi dei senatori Berselli e Vimercati)*. Noi siamo un Paese che vuole scoprire la civiltà delle pene e riteniamo che a questi reati si possa applicare la sanzione proporzionata della multa! Poi la parte offesa ha i suoi sacrosanti diritti, che non vengono qui discussi, di ottenere il risarcimento in sede civile - che è il vero ristoro che si può ottenere - oltre la rettifica, prevista da questo disegno di legge, in caso di diffamazione. Non è lo spauracchio del cappio. Smettetela con queste immagini! Noi siamo un Paese civile! *(Applausi dai Gruppi IdV e PD e del senatore Peterlini)*.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, ho seguito attentamente il dibattito che si è svolto per molti giorni in quest'Aula e non è la prima volta che, per sostenere le proprie tesi, assolutamente legittime, il senatore Li Gotti legge articoli ed emendamenti in maniera del tutto distorta, il che invece non è legittimo. Lo ha fatto anche in questo caso. Lo ha fatto altre tre volte. Lo iscriverai d'ufficio all'ordine dei giornalisti, perché è esattamente quello che fanno i giornalisti quando parlano di noi. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*.

PRESIDENTE. La votazione è delicata. Invito dunque tutti i colleghi a raggiungere i propri posti. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, precedentemente avanzata, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.307, presentato dai senatori Mura e Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	245
Maggioranza	123
Favorevoli	131
Contrari	94
Astenuti	20

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e Per il Terzo Polo: Apl-FLI*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Se il relatore ed il rappresentante del Governo non hanno bisogno di una sospensione, possiamo andare avanti. (*Brusio*). Colleghi, io ho il dovere di gestire i lavori dell'Assemblea. Se non vi sono richieste particolari, andiamo avanti.

L'emendamento 1.152 (testo 2) sarà votato successivamente, insieme all'emendamento 1.310.

Senatore Vita, sull'emendamento 1.4 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie?

VITA (PD). Signor Presidente, non ritiro l'emendamento 1.4 e chiedo di votarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Vita.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi del senatore Calderoli).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3509**

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, il voto che l'Aula ha espresso poco fa a scrutinio segreto sull'emendamento 1.307 mi induce a chiederle una breve sospensione dei lavori. (*Commenti dal Gruppo PdL*). Credo infatti che sia necessaria una riflessione.

Questo voto va in direzione esattamente opposta a quello che era il senso di questo provvedimento. È un voto che ha quindi un peso particolare. Credo che sia necessario che i Gruppi, i Capigruppo e le forze politiche facciano il punto sulla situazione, che mi sembra molto delicata. Le chiedo pertanto la cortesia di volerci concedere una sospensione.

PRESIDENTE. Non c'è contrarietà da parte mia alla richiesta di una sospensione, ma vorrei sentire gli altri Gruppi. (*Brusio*). Colleghi, vorrei ascoltare gli interventi, perché è un momento delicato.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che è accaduto con il voto dell'emendamento 1.307 esalta la sovranità dell'Assemblea, ma mortifica quello che è avvenuto in Commissione, dove su questo medesimo emendamento c'era stato il pronunciamento dei Gruppi con un voto contrario. Ora, attraverso il voto segreto, si crea un'altra realtà: questo è un fatto politico. Quando si dice che bisogna metterci la faccia, la faccia in Commissione non è stata messa; con il voto segreto sì, ma non sappiamo di chi è. È un volto sconosciuto. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Commenti del senatore Mazzatorta*). È un fatto politico.

Colleghi della Lega, voi avete ottenuto un grosso risultato politico perché sul vostro emendamento, che in Commissione non era passato, avete ottenuto una maggioranza di 131 voti favorevoli. Sto esaltando il vostro lavoro parlamentare, però il fatto politico rimane. Voi volevate porre un problema politico: avete ottenuto il risultato, ma a questo punto una sospensione per ragionarci su è legittima. O volete vanificare il valore del voto politico che avete ottenuto? Esaltatelo con una sospensione.

Sono quindi d'accordo a sospendere i lavori, proprio per esaltare il voto della Lega.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal collega Zanda di una breve sospensione dei nostri lavori. Non sono abituato a giudicare i voti dell'Aula, ma i fatti politici sì.

Lei ricorderà, signor Presidente, che, proprio perché si tratta di un provvedimento particolarmente complesso, che coinvolge tanti diritti di libertà costituzionalmente garantiti, abbiamo pensato, tutti insieme, di stralciare, anzi - si disse - espiantare...

PRESIDENTE. Espiantare, ricordo.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). ...alcune norme su cui vi potesse essere un largo consenso e che fossero un punto di equilibrio tra il diritto all'informazione e i diritti di libertà dei singoli cittadini.

Ciò detto, è chiaro che questo voto incide su quell'intesa e su quel testo. Pertanto, dal momento che i Capigruppo si sono assunti la responsabilità di agevolare un percorso di rapida approvazione di un testo ampiamente condiviso, credo sia necessaria una valutazione politica. Non so se sia opportuno, eventualmente, procedere ad una riunione dei Capigruppo per capire come procedere in ordine al provvedimento in esame.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, noi della Lega siamo contrari a un ritorno in Commissione.... Chiedo scusa, è stato un *lapsus* freudiano. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Volevo dire ad una sospensione. È una questione di metodo e di sostanza.

Il metodo credo sia chiaro a tutti: siamo accusati, un giorno sì e l'altro pure, di non saper decidere. Non soltanto su questo tema, ma su tantissimi altri, come la legge elettorale o la diminuzione dei parlamentari. A quest'ultimo proposito, ricordo che abbiamo licenziato un testo che, se venisse approvato dalla Camera, ci consentirebbe di andare a votare già con la riduzione. Ebbene, credo che dobbiamo decidere e, con tutto il rispetto per i componenti della Commissione giustizia, è evidente che da un punto di vista formale l'Assemblea è sovrana. Quest'ultima si è espressa più volte in maniera difforme da ciò che i commissari avevano votato in 2^a Commissione e credo non vi sia nulla di male nel prendere atto di questa volontà dell'Aula di andare in una certa direzione. È del tutto evidente che l'emendamento 1.307 non stravolge in nessun modo l'impianto del testo: semplicemente dà un nuovo indirizzo, che però - ripeto - non stravolge nulla; aggiunge una pena *ad libitum* del giudice.

E adesso, colleghi, vorrei dirvi in pratica cos'è accaduto: non abbiamo mandato a morte tramite cappio o al gabbio nessuno, come ha voluto farci credere il senatore Li Gotti nella sua coinvolgente oratoria, spesso basata però su falsi presupposti e su false letture di ciò che viene scritto nel testo. In pratica, accade che il magistrato, di fronte a una possibile diffamazione, può percorrere due vie: o infligge una sanzione pari a 5.000 euro oppure una pena fino ad un anno di reclusione. È chiaro che, nella sua saggezza, valuterà il da farsi; se si troverà in presenza di una grave, gravissima diffamazione, probabilmente il magistrato infliggerà la pena detentiva.

E che cosa accadrà a quel punto al diffamatore? Nulla, perché per pene fino ad un anno di reclusione - senatore Li Gotti, lei lo sa benissimo, meglio di me - in galera non si va. Quindi, il condannato non subirà nessuna sanzione di natura detentiva. Dopo di che, magari diffamerà un'altra volta; a quel punto, se la diffamazione sarà lieve, il giudice lo condannerà al pagamento di una sanzione pecuniaria e non andrà in galera. Se poi si macchierà dello stesso reato una terza volta, magari in maniera grave, dimostrando quindi di essere recidivo, il magistrato lo condannerà nuovamente a una pena detentiva, ma nemmeno in questo caso verrà detenuto, perché per la seconda volta e per pene al di sotto dei tre anni in galera non ci si va. Se poi, ancora, questo insiste e fa un'altra diffamazione di natura assolutamente grave, questo, che è un diffamatore abituale, professionale e professionista, signori, per quale motivo non deve subire la giusta pena? (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Ma siete voi della sinistra che avete sempre inscenato proteste contro la macchina del fango! E adesso difendete coloro i quali vogliono costruire la macchina del fango? La verità è una sola e dobbiamo dircela, e ve lo dice uno che l'ha subita spesso quando era Ministro della giustizia: avete inventato voi la macchina del fango! Sono quelli della sinistra che fanno le macchine del fango, e adesso li volete difendere. (*Applausi dal Gruppo LNPe del senatore D'Alì*).

Collegli, oggi abbiamo votato un emendamento secondo cui, se uno è un diffamatore abituale e professionale, forse alla fine, nell'arco di molti anni, sconterà una pena detentiva. Vorrei capire che cosa c'è di incivile in questo. (*Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi pregherei di intervenire brevemente, ove possibile, per manifestare il vostro parere sulla richiesta avanzata dal senatore Zanda. Vorrei sentire i Capigruppo.

BRUNO (Per il Terzo Polo: Apl-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con lei. Le dico subito che nulla osta, per quanto ci riguarda, a che i Capigruppo si riuniscano e valutino a quale punto è arrivata la discussione.

Desidero poi segnalare in qualche modo la questione di merito già sollevata dal senatore Castelli. Per quanto ci riguarda, con questo tipo di impianto che riconosce al reato la sua gravità, dico ai Capigruppo, al fine di facilitare la loro valutazione, che ritiriamo gli emendamenti presentati. A questo punto siamo disponibili a discutere di pene pecuniarie modulate diversamente, purché il principio sancito ancora una volta dall'Aula in merito ai diffamatori, e non ai giornalisti, venga rispettato per come l'Aula, per l'ennesima volta, l'ha licenziato. (*Applausi del senatore Mura*).

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, credo sia doverosa e logica una sospensione per valutare anche le conseguenze del voto in termini tecnici. Nell'aderire alla proposta di sospensione avanzata, vorrei però chiarire anche alcuni fatti a noi stessi.

Il voto dell'Aula è un voto da rispettare: il voto segreto è previsto dai Regolamenti e quindi *nulla questio* sulla correttezza della procedura e sulla chiarezza del responso. Ognuno, poi, discuterà sulla paternità dei voti segreti. Si potrà dire che un certo settore che era critico con i giornalisti ha voluto cogliere questa occasione. Si potrà dire che chi, al contrario, non vuole la legge, attraverso il voto segreto, che tante volte nella storia del Parlamento è stato utilizzato per bloccare le leggi, ha votato in un certo modo per ottenere che resti in vigore la legge vigente.

Ci siamo mossi su alcuni presupposti, almeno il mio Gruppo, riguardo all'iniziativa che io stesso ho avanzato, insieme al senatore Chiti (uscendo quindi dall'appartenenza ad aree precise), che sono i seguenti: cancellare la possibilità del carcere, aumentare la possibilità di una sanzione pecuniaria - ne abbiamo discusso ore ed ore - e garantire maggiormente la rettifica, fatto oggi assolutamente aleatorio.

Credo quindi che si debba sospendere la seduta e non per non fare approvare la legge, ma perché tutti debbano riflettere, a parte le conseguenze pratiche di questo emendamento, se poi alla fine non si sia ottenuto lo scopo, che alcuni volevano dichiaratamente e altri forse inconsapevolmente hanno agevolato, di non cambiare alcuna legge.

Circa il carcere, oggi in carcere non ci va quasi mai nessuno, salvo qualche caso di accanimento giudiziario. Ne ricordo uno evidente che ancora oggi desidero denunciare: il caso del direttore Sallusti. Si tratta di un caso eccezionale che - guarda un po' - ha coinvolto il direttore di un giornale di una certa area e non altri. Dopo di che, cari colleghi, i meccanismi di rettifica anche nel testo semplificato, ridotto, omogeneizzato, pastorizzato, in qualche modo partorito dopo giorni e settimane di discussione, garantirebbero, ove fosse approvato, molto meglio i diffamati.

Credo quindi che il Parlamento, così come è sovrano nel fare le sue scelte attraverso il voto segreto, debba poi riflettere sulle relative conseguenze. Mi auguro che la conseguenza non consista nel lasciare le cose come stanno.

Anche riguardo al problema dei diffamati, e non solo per la questione del carcere, ho l'impressione che proprio quelli che volevano mantenere l'attuale legge sono stati - ma questa è una mia presunzione - più numerosi nell'utilizzare la furba opportunità offerta dal voto segreto. Ciascun Gruppo, ciascun senatore farà le proprie riflessioni politiche, perché potrebbe esserci l'eterogeneità dei fini: si vota in un modo per ottenere uno scopo e poi se ne ottiene un altro o invece, forse, si vota proprio perché si vuole lasciare la situazione così com'è.

Ma così come è non va bene, perché può verificarsi il rarissimo caso in cui l'applicazione del carcere avviene in modo iniquo e fazioso ed altri in cui la tolleranza nei confronti della diffamazione viene esercitata con sanzioni economiche scarsissime ed inadeguate e con meccanismi di rettifica aleatori che questo ultimo testo migliorava di molto.

Penso quindi che si debbano sospendere i lavori e riflettere tutti. È un'esigenza che credo tutti dovremmo avvertire. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3509(ore 18,51)**

PRESIDENTE. Colleghi, se non vi sono altri interventi, sarei di questa opinione.

Registro, sostanzialmente, una quasi unanime (non unanime) convergenza sull'opportunità che vi sia un momento di riflessione in ordine alla prosecuzione dell'andamento dei lavori, tenuto conto della significatività di questo voto che, assegnato alla libertà dell'Aula, è evidentemente espressione della sua sovranità, ci mancherebbe! Viene però chiesto da molti Gruppi un momento di riflessione su come proseguire.

Io non ho nulla in contrario, premesso che mi auguro che comunque l'Assemblea possa tornare a lavorare su questo provvedimento per concluderne l'esame, tranne nel caso che vi siano valutazioni diverse da parte della stessa Assemblea. Sarei quindi dell'idea di affidare questa riflessione alla Conferenza dei Capigruppo che avrei già dovuto convocare nella mattinata di domani per l'organizzazione dei lavori della prossima settimana. Ritengo che sia del tutto inutile sospendere questa seduta per mezz'ora o poco più per svolgere delle riflessioni che credo richiedano tempi più articolati. Toglierei quindi la seduta ed assegnerei la trattazione di questo argomento alla Conferenza dei Capigruppo, che convoco sin da adesso per la giornata di domani, alle ore 12,30, tenuto conto del fatto che la cerimonia a cui dobbiamo partecipare presso la Camera dei deputati, secondo il programma, si concluderà alle ore 12,15.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. (*Brusio*).

Omissis

La seduta è tolta (*ore 19,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione (3491- 3492-3509)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (3492)

Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (3509)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al primo comma:

1.1) le parole: «fare inserire» sono sostituite dalla seguente: «pubblicare»;

1.2) dopo la parola: «gratuitamente» sono inserite le seguenti: «e senza commento»;

1.3) dopo la parola: «periodico» sono inserite le seguenti: «, comprese le relative edizioni telematiche,»;

2) al quarto comma:

2.1) dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «senza commento»;

2.2) le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione»;

3) al quinto comma, le parole: « al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;

4) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al quinto comma qualora il direttore o, comunque, il responsabile del giornale quotidiano o periodico, comprese le relative edizioni telematiche, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del primo comma»;

5) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000»;

6) il settimo comma è abrogato;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

-«Art. 9. - *(Pubblicazione obbligatoria di sentenze)*. - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per

compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento dei danni*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

1.300

FANTETTI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 1, primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché le testate giornalistiche telematiche."

1.301

VITA, CASSON, VIMERCATI (*)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1) dopo il punto 1.3) inserire il seguente: "1.3-bis) le parole "atti o pensieri" sono sostituite dalla parola "fatti";

b) al numero 2), al punto 2.1) premettere il seguente "02.1) dopo le parole "o dichiarazioni devono" sono inserite le seguenti "essere pertinenti,";

c) al numero 2), al punto 2.2) , sostituire le parole " con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione," con le parole "purché contenute entro il limite di trenta righe, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione,";

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.301 (testo 2)

VITA, CASSON

Approvato

Al comma 1, lettera a), apportare la seguente modifica: "al numero 2), al punto 2.2), sostituire le parole: «con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione,», con le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione,»".

1.150

LAURO

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso 1), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente: «1.3-bis) le parole "atti o pensieri" sono sostituite dalla seguente: "fatti".»*

b) *al capoverso 2), sostituire il numero 2.2) con il seguente: «2.2) dopo la parola "purché", sono inserite le seguenti: "documentate e" e dopo le parole "trenta righe" sono inserite le seguenti: "con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione".*

c) *al capoverso 5), sostituire le parole "da euro 8.000 a euro 16.000" con le seguenti: "da euro 1.500 a euro 2.500".*

1.302

CALIENDO, MUGNAI, CASSON, DELLA MONICA, VALENTINO, LI GOTTI, SERRA, BRUNO

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire l'alea con il seguente: «dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti» e dopo il quinto comma ivi richiamato inserire il seguente:

"Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma quinto, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma sesto per l'eventuale mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza.".

1.303

MURA, MAZZATORTA

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: "il settimo comma è abrogato", con le seguenti: "il settimo comma è sostituito con il seguente:

«In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un prodotto editoriale, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento»."

1.7

BRUNO, RUTELLI

Assorbito

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

7) Dopo il settimo comma è aggiunto il seguente: "in caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento."

1.304

VITA

Ritirato

Al comma 1 lettera b) capoverso "Art. 9", al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole "il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza" inserire le parole "per estratto o per esteso";*

b) *sopprimere le parole da: "e in altro giornale quotidiano" alle parole "parte offesa ne fa richiesta";*

c) *sopprimere le parole "e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione";*

1.151

LAURO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 9", al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole "pubblicazione della sentenza", inserire le seguenti: "per estratto o per esteso";*

b) *al primo periodo sopprimere le parole da "e in altro giornale" fino a "geografica";*

c) *sopprimere il secondo periodo;*

d) *al terzo periodo, sopprimere le parole da "e a provvedere" fino a "pubblicazione".*

1.1

[LI GOTTI, BUGNANO, PARDI](#)

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 9", primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", indicato dalla parte offesa".

1.305

[LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Se la parte offesa ne fa richiesta, la sentenza di condanna deve essere pubblicata nelle parti relative al capo di imputazione, all'esposizione del fatto commesso nonché al dispositivo ivi contenuto».

1.306

[MURA, MAZZATORTA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 9", dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1.bis Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno."

1.2

[VITA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: "della gravità dell'offesa", inserire le seguenti: "della complessità della notizia nel cui contesto si è determinata l'offesa, ".

1.3

[BRUNO, RUTELLI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13" dopo la parola: "determinato," inserire le seguenti: "di cui sia accertata la non conformità al vero,".

1.307

[MURA, MAZZATORTA, BRUNO \(*\)](#)

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13", dopo le parole: "si applica la pena" inserire le seguenti: " della reclusione fino ad un anno o".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.152

[LAURO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13", apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "da euro 5.000 a euro 50.000" con le seguenti: "fino ad euro 20.000".*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'azione penale è improcedibile qualora, a richiesta della persona offesa, o per iniziativa del direttore responsabile o a seguito della procedura di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 8, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 8.

L'improcedibilità opera solo nei confronti dell'autore ove questi abbia chiesto la pubblicazione di una rettifica o di quella inviata dalla persona offesa e la stessa non sia avvenuta.».

1.152 (testo 2)

LAURO

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13", al comma 3 dopo le parole: " a richiesta della persona offesa" inserire le parole: "o su iniziativa del direttore responsabile o a richiesta dell'autore".

1.4

VITA

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13" sostituire le parole: "da euro 5.000 ad euro 50.000" con le seguenti: "da euro 2.000 ad euro 20.000".

1.5

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13" sostituire la parola: "50.000", con la seguente: "30.000".

1.6

BRUNO, RUTELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13", dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1, riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno."

1.308

MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13", dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata. "

1.309

CASSON

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13", sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nel pronunciare la condanna per il reato di cui al comma 1 il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9".

1.310

VITA

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13", al comma 3 dopo le parole: "qualora, a richiesta della persona offesa" inserire le seguenti: "o su iniziativa del direttore responsabile o a richiesta dell'autore".

1.311

FANTETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della presente legge, le testate giornalistiche telematiche sono equiparate alle stampe di cui all'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

